

Roma, 21 febbraio 2002

*Il Segretario Generale Nazionale*



Egr. Sig. Presidente Regione Puglia  
**Dott. Raffaele Fitto**  
Lung. N. Sauro  
Bari

Egr. Sig. Presidente Consiglio Regionale  
**Dott. Mario De Cristofaro**  
Regione Puglia  
Via Capruzzi  
Bari

p.c. Egr. Sig. Presidente Commissione Sanità  
Consiglio Regionale  
**Dott. Sergio Silvestris**  
Regione Puglia  
Via Capruzzi  
Bari

**Dott. Filippo Anelli**  
Segretario Regionale  
Fimmg Puglia

La proposta di legge “Tutela dei diritti acquisiti dei medici equipollenti nell’esercizio della professione di Medicina Generale”, approvata in Commissione sanità in data 16/01/02, ci ha lasciati fortemente sorpresi poiché, oltre a presentare evidenti profili di illegittimità, darà origine ad un enorme contenzioso fra la Regione Puglia e i Medici di medicina generale.

La normativa oggi in vigore prevede che il rapporto sia disciplinato sull’intero territorio nazionale da convenzioni triennali, stipulate tra il Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, al fine di assicurare uniformità di trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale. Tali accordi sono resi esecutivi nella forma di Decreti del Presidente della Repubblica (nel caso di specie, l’accordo 1995/97 è stato reso esecutivo con DPR 484/96).

Ciò spiega l’incompetenza dell’autorità regionale ad incidere in maniera autonoma sulla disciplina di un rapporto, la cui configurazione è riservata alla precitata sede nazionale.

Inoltre, molti dei posti relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 sono già stati assegnati e molti medici hanno già iniziato l’attività. Procedere a rivedere la disciplina dell’accesso – tagliando i 12 punti dal punteggio valutabile- significa aprire un enorme contenzioso con i medici e tra i medici, con inevitabili riflessi negativi sia sul rapporto di fiducia medico-paziente che sulla qualità dell’assistenza.

Infine, la decisione appare incomprensibile anche alla luce delle precedenti direttive regionali che, dopo il parere espresso dall'ufficio legale regionale, si erano orientate a riconoscere i 12 punti in questione ai medici equipollenti in possesso dell'attestato di Formazione.

Nel merito della vicenda, infatti, il Consiglio di Stato, con ordinanza sez. IV, n. 1119/01 del 20/02/01, vista e richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 1407/00, ha sospeso la decisione del TAR Puglia Bari n. 2761/00 che –insieme alla 302/00- aveva stabilito di togliere i 12 punti ai medici in possesso dell'attestato di formazione qualora concorressero nella quota riservata al titolo equipollente.

La Regione si è poi adeguata per gli anni 1999 e 2000, computando i 12 punti.

Pertanto, auspichiamo l'intervento delle SS.VV. al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso, difficilmente gestibile, che scaturirebbe dall'approvazione formale del disegno di legge, prevista all'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale.

Cordiali saluti.

Mario Falconi